



## Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE A FAVORE DELL'AZIENDA DSU TOSCANA PER LA DURATA DI 48 (QUARANTOTTO) MESI

### Articolo 1 – Definizioni

Per "Aggiudicatario" s'intende l'Operatore Economico risultato aggiudicatario del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito denominato "Capitolato".

Per "Stazione Appaltante" o "Azienda" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che affida all'Aggiudicatario il servizio in oggetto del presente Capitolato.

### Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto il servizio di assistenza fiscale a favore dell'Azienda per la corretta gestione degli adempimenti di natura fiscale e tributaria a cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente e per la risoluzione delle problematiche in materia connesse alle proprie attività.

L'Azienda è un ente pubblico dipendente dalla Regione Toscana, istituito con Legge Regionale n. 32/2002 e s.m.i., dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e di proprio personale.

Essa è compresa nell'Elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni pubblicato dall'ISTAT (Comparto delle Amministrazioni locali, categoria Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario).

I contenuti prestazionali del servizio in questione sono i seguenti:

#### a) SERVIZI FISCALI E DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI:

- Esame dei registri IVA relativi alle attività commerciali, esame delle liquidazioni IVA mensili, redazione e controllo della dichiarazione annuale IVA, predisposizione e invio telematico all'ufficio competente;
- Predisposizione del modello UNICO e della dichiarazione IRAP, compilazione della modulistica e invio telematico;
- Gestione delle variazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (modifica del legale rappresentante dell'Azienda, modifica dei locali/attività svolte);
- Ogni altra attività propedeutica e successiva alle precedenti, ogni altro adempimento previsto da eventuali future normative di settore;
- Calcolo delle imposte sui fabbricati sulla base della normativa di settore vigente e tenuto conto delle peculiarità aziendali.

#### b) SERVIZI DI CONSULENZA FISCALE:

- Esame dei contratti stipulati dall'Azienda con particolare riguardo alla loro riconducibilità o meno entro l'attività commerciale o istituzionale e conseguente inquadramento tributario;
- Esame dei provvedimenti e atti aventi ad oggetto imposte, tasse, tributi o sanzioni relative a imposte a carico dell'Azienda, ovvero altri atti di varia natura (contestazioni, rilievi, avvisi, richieste di documentazione, questionari e quant'altro derivante dall'attività di controllo da parte degli uffici finanziari);

- Supporto nell'esame e soluzione di problematiche di natura fiscale e tributaria che richiedano conoscenze specifiche in materia, con particolare riferimento al trattamento fiscale di beni, atti e operazioni posti in essere dall'Azienda, finalizzato al corretto inquadramento normativo delle casistiche di volta in volta rappresentate, e al puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti normativi stabiliti per imposte, tasse, tributi statali e locali, adempimenti fiscali di interesse per l'Azienda, con individuazione delle migliori procedure per l'esecuzione degli stessi e supporto tecnico nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- Risposte a quesiti in forma telefonica o scritta, senza limitazione di numero;
- Rilascio di pareri in forma scritta, senza limitazioni di numero.

**c) FORMAZIONE:**

- Invio di circolari esplicative, note e commenti relativi a nuove disposizioni di legge e/o interpretazioni ministeriali in materia fiscale e tributaria con cadenza periodica e nei casi di introduzione, modifica ed eliminazione di tributi o adempimenti fiscali di interesse per l'Azienda (tenuto conto delle specificità proprie dell'Ente);
- Incontri di aggiornamento e approfondimento con i dipendenti dell'Azienda su tematiche fiscali, in numero non inferiore a 2 giornate annue.

L'Aggiudicatario riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente Appalto e di conseguenza si impegna al effettuare la prestazione in conformità all'offerta presentata in sede di gara che sarà considerata parte integrante del relativo contratto di Appalto.

### **Articolo 3 - Durata dell'appalto**

L'appalto ha durata di **48 (quarantotto) mesi**, decorrenti dalla data di stipula del contratto o altra data stabilita dall'Azienda.

L'Azienda prima della scadenza contrattuale di cui sopra potrà avvalersi dell'opzione di prosecuzione dell'appalto per un ulteriore periodo massimo di **6 (sei) mesi** agli stessi patti e condizioni del contratto in essere.

### **Articolo 4 - Importo dell'appalto**

L'importo complessivo dell'Appalto è quello che scaturisce dall'offerta economica dell'Aggiudicatario.

L'importo complessivo stimato dell'appalto posto a base d'asta per la durata contrattuale di 48 (quarantotto) mesi, ammonta ad **Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00)** oltre IVA e altri oneri di legge.

L'importo complessivo stimato per l'opzione di prosecuzione di 6 (mesi) di cui all'art. 3, comma 2, è pari a **Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00)** oltre IVA e altri oneri di legge.

Il presente servizio si configura come servizio di natura intellettuale consistendo in prestazioni professionali, che richiedono in capo a chi le esegue un patrimonio di conoscenze tecnico-specialistiche, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse. In ragione di tale connotato non assume rilevanza per il presente appalto l'indicazione dei costi di manodopera ricompresi nell'importo stimato di cui al comma 2.

Qualora nella prestazione l'Aggiudicatario si avvalga delle prestazioni rese da personale dipendente, ai sensi dell'art. 11, co. 2 e dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. (in seguito denominato Codice) il Contratto collettivo nazionale di riferimento è il CCNL "Studi Professionali" – codice CNEL H44F.

L'Aggiudicatario può applicare un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele giuridiche e economiche di quello indicato al punto precedente e ne sia accertata l'equivalenza ai sensi del predetto art. 11 e dell'Allegato I.01 del Codice.

Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi alle prestazioni poste a carico dell'Appaltatore, comprese quelle del personale eventualmente impiegato nella sua esecuzione le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

### **Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio**

L'Aggiudicatario dovrà provvedere con la propria organizzazione all'esecuzione delle attività oggetto dell'Appalto, con la migliore diligenza.

Le dichiarazioni fiscali, la compilazione dei relativi modelli e l'invio telematico dovranno essere effettuati entro le scadenze previste dalla normativa vigente. La trasmissione dei dati agli Uffici dell'Azienda dovrà essere effettuata almeno **5 (cinque)** giorni lavorativi prima della scadenza dei relativi termini di pagamento, cui provvederà l'Azienda.

Le attività di supporto nell'esame e soluzione di problematiche di natura fiscale e tributaria sarà svolta mediante contatti telefonici, a mezzo posta elettronica o, qualora ciò non sia sufficiente, attraverso specifici incontri con gli uffici dell'Azienda.

E' richiesta la disponibilità a tali incontri presso la sede dell'Azienda a seconda delle esigenze della stessa. Le consultazioni per le vie brevi (telefono, posta elettronica) dovranno essere rese, se possibile, immediatamente, ovvero, qualora le specifiche circostanze non lo consentano, entro **2 (due)** giorni dalla richiesta.

I tempi per la redazione dei pareri scritti saranno concordati in relazione alla complessità del quesito ed all'urgenza degli Uffici di acquisire la risposta, entro un termine massimo di **10 (dieci)** giorni.

### **Articolo 6 - Referente del servizio**

L'Aggiudicatario, prima dell'inizio del contratto, deve comunicare all'Azienda il nominativo e la professionalità del referente per il servizio oggetto del presente Capitolato.

### **Articolo 7 – Organico, applicazioni contrattuali, personale e rapporti di lavoro**

Qualora l'Aggiudicatario si avvalga, nella prestazione del servizio, di propri dipendenti è tenuto:

- a) Ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL di riferimento o dal diverso contratto dallo stesso previsto e per il quale è stata accertata l'equivalenza ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice, vigenti alla data di affidamento dell'appalto, nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e dagli eventuali contratti integrativi di comparto o aziendali;
- b) All'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi;
- c) A garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto, con particolare riguardo alla materia dell'igiene, della sicurezza e quant'altro previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale; tale formazione dovrà essere accuratamente documentata.

Per le sospensioni o i ritardi di pagamento imputabili a fatto dell'Aggiudicatario, questa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a corresponsione di interessi o risarcimento dei danni.

### **Articolo 8 – Verifiche di conformità della prestazione**

La verifica di conformità delle prestazioni oggetto del presente Capitolato si realizza attraverso:

- Verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;
- Verifica di conformità definitiva.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione/RUP o tramite suo assistente direttamente incaricato; tale attività è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e del presente Capitolato.

Qualora venissero constatate delle irregolarità la Stazione Appaltante ne darà comunicazione all'Aggiudicatario il quale entro 10=(dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dovrà procedere all'espletamento delle attività non eseguite, o eseguite in maniera non soddisfacente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP sulla scorta delle verifiche eseguite in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del contratto.

### **Articolo 9 – Garanzia definitiva**

Al momento della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 53 del Codice, garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla legge, d'importo pari al 5% dell'importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario.

Esso s'intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

### **Articolo 10 - Divieto di subappalto e cessione del contratto**

In considerazione della rilevanza degli adempimenti fiscali e tributari rispetto ai quali è strettamente funzionale la prestazione del servizio oggetto di appalto e della conseguente esigenza che detti adempimenti siano eseguiti nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, si qualifica quale preminente interesse dell'Azienda a che il servizio venga svolto direttamente ed integralmente dall'Aggiudicatario, in quanto soggetto rispetto al quale è stato accertato in sede di gara il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale e affidabilità.

Di conseguenza è fatto divieto per l'Aggiudicatario di ricorso al subappalto o al cottimo. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario, con incameramento del deposito cauzionale di cui all'articolo 9 del presente Capitolato, segnalazione all'ANAC e informazione all'Autorità giudiziaria per la verifica di eventuale ipotesi di reato e fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ogni danno sofferto.

Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice. È altresì nullo l'accordo con cui l'Aggiudicatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

### **Articolo 11– Riservatezza e segretezza**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del servizio e, comunque, a conoscenza, e di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori

### **Articolo 12 - Stipulazione del contratto**

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi degli artt. 18 e 55, co. 1 del Codice mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 55, co. 2 del Codice non si applica al presente appalto il termine dilatorio (32 gg.) di cui all'art. 18, comma 3 Codice.

L'incaricato dell'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'IVA, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare all'Aggiudicatario cui ha deciso di aggiudicare la gara, l'aggiudicazione della stessa, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell'Aggiudicatario della suddetta documentazione si applicherà ai sensi dell'art. 126 del Codice una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi degli artt. 17, comma 8 e 50, comma 6 del Codice.

### **Articolo 13 - Rinuncia all'aggiudicazione**

Qualora l'Aggiudicatario rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito di cui al precedente articolo 9. L'Azienda in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

### **Articolo 14 - Recesso della Stazione Appaltante**

Fermo restando quanto previsto in materia di Informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In caso di recesso l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell'esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

### **Articolo 15 – Penalità**

Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, saranno applicate dall'Azienda le seguenti penalità:

- in caso di ritardo nell'adempimento delle attività relative alla determinazione e comunicazione degli importi delle imposte e alla compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi sarà applicata una penale pari al 2 (due) per cento dell'ammontare netto annuale per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali conseguenti, compresi quelli consistenti nell'applicazione a carico dell'Azienda di sanzioni per ritardo nell'invio delle dichiarazioni imputabile al presente inadempimento;
- In caso di ritardo nel rendere i pareri scritti sarà applicata una penale pari allo 0,5 (zero viola cinque) per cento dell'ammontare netto annuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato;
- In caso di ritardo nel rendere l'attività di consulenza per le vie brevi, verrà applicata la penale pari allo 0,5 (zero viola cinque) per cento dell'ammontare netto annuale per ogni giorno di ritardo solo a seguito di mancata risposta alla richiesta di consulenza ritardo rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Prima di applicare la penale, l'Azienda comunicherà all'Aggiudicatario l'avvio del procedimento tramite PEC; l'Aggiudicatario entro 5 (cinque) giorni potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste ultime non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Aggiudicatario, operando detrazioni sulle fatture emesse o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al precedente articolo 9 che dovrà essere reintegrata senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Azienda accerti la validità e fondatezza delle controdeduzioni presentate dall'Aggiudicatario, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti.

Nei casi in cui l'Azienda rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Aggiudicatario rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

## **Articolo 16 - Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario, nei casi previsti dalla legge;
- b) Messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Aggiudicatario;
- c) Abbandono dell'appalto, salvo che per causa di forza maggiore;
- d) Impiego di personale non dipendente dell'Aggiudicatario;
- e) Violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al presente Capitolato;
- f) Ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) Interruzione non motivata del servizio;
- h) Cessione del contratto a terzi;
- i) Sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia, compresa la perdita delle licenze e autorizzazioni;

- j) Transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al contratto di appalto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati;
- k) Subappalto;
- l) Cominazione di penali per un importo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo dell'appalto;
- m) In tutti i casi previsti dall'art. 122 del Codice.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

A seguito della risoluzione del contratto l'Aggiudicatario incorre nella perdita della garanzia di cui al precedente articolo 9 che resta incamerata dall'Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore Economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

### **Articolo 17 - Clausola di revisione del prezzo**

Ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 23 dicembre 2024, n. 209, le parti convengono che i corrispettivi previsti per l'esecuzione del presente contratto di servizi sono soggetti a revisione, da effettuarsi a cura del RUP, con la periodicità stabilita dall'indice di riferimento ISTAT sottoindicato, qualora si verifichi una variazione dei costi dei fattori produttivi superiore al 5% rispetto al valore rilevato alla data dell'offerta.

La revisione sarà applicata sulla parte eccedente tale percentuale, in misura pari all'80% dell'eccedenza, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice PPS – Prezzi alla produzione di servizi per attività 69. Attività legali e contabilità.

Le variazioni di prezzo non sono riconosciute per le prestazioni già eseguite alla data della revisione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore che scaturisce dalla ponderazione degli indici sopradetti e il corrispondente valore del mese di adozione della Determinazione di aggiudicazione dell'appalto. Nel caso in cui siano adottate proroghe o sospendizioni del termine massimo per l'aggiudicazione stabilito dall'articolo 1, commi 1 e 2 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione sarà quello corrispondente al mese in cui cade il suddetto termine massimo.

Qualora in esito a tale verifica emerga il sussistere delle condizioni che, a norma del comma 1, legittimano l'attivazione della revisione prezzi, il RUP promuove, nei successivi 30 (trenta) giorni, l'adozione degli adempimenti necessari a formalizzare i prezzi revisionati, da applicare alle prestazioni da eseguire, dandone formale comunicazione all'Aggiudicatario.

### **Articolo 18 - Modifica del contratto**

Secondo quanto previsto al comma 9 dell'articolo 120 del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Azienda può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **Articolo 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

## **Articolo 20 – Insolvenza dell'Aggiudicatario**

In caso di insolvenza dell'Aggiudicatario (liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo), l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice.

Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del Codice.

## **Articolo 21 - Trattamento dati personali**

I dati forniti dall'Aggiudicatario saranno utilizzati dall'Azienda per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse alla relativa esecuzione; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.

L'Azienda garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto gli interessati hanno il diritto di:

- 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- 2) ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- 3) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Viale Antonio Gramsci, 36 – 50132 Firenze – Italia, contattabile all'indirizzo PEC [dsutoscana@postacert.toscana.it](mailto:dsutoscana@postacert.toscana.it), mail [protocollo@dsu.toscana.it](mailto:protocollo@dsu.toscana.it)

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che è contattabile all'indirizzo mail di posta elettronica [dpo@dsu.toscana.it](mailto:dpo@dsu.toscana.it).

### **Articolo 22 – Nomina a Responsabile del trattamento**

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs.101/2018, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPRARDSU nominerà l'Aggiudicatario Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile, in conformità alle istruzione impartire dall'Azienda tratterà esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Manterrà riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Il Responsabile dovrà adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizzerà le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente Capitolato impegnandoli alla riservatezza e ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i.

Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per le esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.

Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali."

### **Articolo 23 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

### **Articolo 24 – Responsabile unico del progetto (RUP)**

Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del Codice si comunica che il Responsabile Unico del Progetto, è la Dott.ssa Luciana Tenaglia, Coordinatrice Servizio Ragioneria dell'Azienda.